



Allegato n. 5

**SCHEMA DI CONTRATTO PER
SERVIZIO DI PORTIERATO/RECEPTION – ANNI 2018 E 2019**

- Tra Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
con sede legale in Corso Regio Parco 27, Torino (Italia), P.IVA n. 09489220013,
in persona del Direttore Generale Giuliano Lengo,
(qui di seguito denominato "CEIPIEMONTE")
- e la società ...
con sede legale in, P.IVA n.,
in persona del legale rappresentante sig.,
(qui di seguito denominato "Appaltatore" e, unitamente a CEIPIEMONTE, collettivamente
denominati "Parti")

ART. 1. – OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il Servizio di Portierato/Reception presso la sede di CEIPIEMONTE, sita in Torino, corso Regio Parco 27 (qui di seguito denominato 'Servizio') secondo le condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel relativo bando di gara ed in base alle ulteriori indicazioni fornite da CEIPIEMONTE in corso di contratto, consistente nelle seguenti principali prestazioni:

- portierato (presidio reception e accoglienza visitatori, corrieri e altri fornitori ecc.);
- gestione rilascio badge di accesso e relativo registro;
- centralino (gestione e smistamento chiamate);
- gestione chiavi (apertura e chiusura stabile);
- gestione e protocollo posta in arrivo e in partenza, smistamento posta in arrivo (inclusa posta elettronica, fax, plichi per la partecipazione alle gare d'appalto bandite da CEIPIEMONTE);
- gestione e smistamento documentazione per corrieri;
- ispezione interna (prima della chiusura dello stabile, a verifica della corretta chiusura delle finestre, dello spegnimento delle luci e dell'uscita di tutto il personale).

La fascia oraria di prestazione del Servizio è di almeno dodici ore al giorno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, eventualmente estendibile fino alle ore 20:30, di tutti i giorni feriali, sabato escluso.

La prestazione del Servizio sarà esclusa nei giorni festivi e durante i periodi estivo e natalizio di chiusura di CEIPIEMONTE, quali comunicati da quest'ultimo per iscritto e pari complessivamente a circa tre settimane l'anno. Eventuali particolari modalità di esecuzione del Servizio in oggetto saranno concordati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia e condivise con l'Appaltatore.

ART. 2. - DURATA E RECESSO

Il presente contratto ha durata dal 02/01/2018 al 31/12/2018, prorogabile, su richiesta scritta e a discrezione di CEIPIEMONTE, per un ulteriore anno. Resta salva la facoltà di recesso anticipato da parte di CEIPIEMONTE da esercitarsi in qualunque momento, con un preavviso di quindici giorni.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora alla prestazione del Servizio alle medesime condizioni anche nell'eventuale periodo di proroga.



ART. 3. – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

In particolare l'Appaltatore assume le seguenti obbligazioni:

- 3.1 eseguire tutte le prestazioni inerenti al Servizio, quali indicate nel bando di gara e relativi allegati, nonché secondo le eventuali ulteriori modalità proposte dall'Appaltatore nella propria offerta ed in base alle ulteriori indicazioni fornite da CEIPIEMONTE in corso di contratto;
- 3.2 ricollocare i dipendenti già impiegati nel medesimo servizio, ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. 50/2016, in ragione della continuità gestionale del Servizio ed al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti;
- 3.3 operare in piena autonomia organizzativa, impegnandosi in ogni caso a prestare il Servizio per mezzo di una rosa limitata di addetti (quale si considera non superiore alle cinque unità), i cui nominativi verranno previamente comunicati a CEIPIEMONTE, così come le eventuali relative modifiche e sostituzioni;
- 3.4 garantire un adeguato periodo (quale si considera non inferiore a cinque giorni lavorativi) di affiancamento in caso di eventuali sostituzioni del personale addetto al Servizio;
- 3.5 prestare il Servizio per mezzo di addetti dotati di:
 - competenza in materia di gestione delle relazioni con il pubblico;
 - ottima conoscenza della lingua italiana;
 - ottima conoscenza delle norme di sicurezza, di primo soccorso e antincendio;
 - conoscenza base della lingua inglese;
 - capacità di utilizzo degli applicativi informatici: Microsoft Excel e posta elettronica;
- 3.6 provvedere a propria cura e spese agli oneri relativi all'impiego di divise, da mantenersi, sempre a cura dell'Appaltatore, costantemente pulite ed in ordine onde garantire l'aspetto decoroso degli addetti, di tessere di riconoscimento da parte del personale addetto, nonché ad ogni attività e fornitura che si renda necessaria per la prestazione del Servizio, o, comunque, opportuna per un corretto e sicuro adempimento delle obbligazioni previste;
- 3.7 non utilizzare attrezzature di proprietà di CEIPIEMONTE, ad eccezione di quanto espressamente indicato da CEIPIEMONTE stesso.
- 3.8 qualora il Servizio debba essere ritardato o sospeso per cause improvvise, avvisare immediatamente CEIPIEMONTE e provvedere senza ritardo a ripristinare la regolare esecuzione del Servizio;
- 3.9 predisporre, a richiesta di CEIPIEMONTE, dettagliate relazioni scritte su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del Servizio;
- 3.10 consentire a CEIPIEMONTE di effettuare, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, verifiche della piena e corretta esecuzione del Servizio;

ART. 4. – PREZZO E PAGAMENTO

- 4.1 Il corrispettivo orario è quello indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore e si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio.
- 4.2 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme tecniche e di sicurezza applicabili al Servizio, anche se entrate in vigore successivamente all'affidamento del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati dal corrispettivo contrattuale determinato dall'Appaltatore per la normale gestione del proprio rischio d'impresa.
- 4.3 Il corrispettivo del Servizio sarà fatturato dall'Appaltatore mensilmente, in base alle ore di Servizio effettivamente prestate, e le relative fatture verranno pagate da CEIPIEMONTE entro 60 giorni, fine mese data fattura, previo accertamento delle dovute verifiche sul possesso dei requisiti.
- 4.4 Fatta eccezione per l'I.V.A., a carico di CEIPIEMONTE, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.



ART. 5. – PENALI

- 5.1 L'esecuzione del Servizio da parte dell'Appaltatore è sottoposto a verifica e controllo da parte dell'Ufficio Gare e Appalti di CEIPIEMONTE;
- 5.2 In caso di inadempimento all'obbligo di prestazione del Servizio con riferimento agli orari stabiliti da CEIPIEMONTE ai sensi del presente contratto, quest'ultimo, salvo il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, avrà diritto di applicare una penale di € 200,00 (duecento/00 euro) per ciascuna ora o frazione di ora di mancata prestazione del Servizio, a condizione che si verifichino tutte le seguenti condizioni:
- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 3.8;
 - b) il Servizio non venga ripristinato entro un'ora dalla sospensione;
 - c) l'inadempimento si riferisca alla fase di apertura mattutina o di chiusura serale.
- 5.3 Poiché vige il divieto di apertura delle buste e dei plichi contenenti offerte per la partecipazione a gare d'appalto, la penale di cui all'art. 5.1 si applica anche in caso in cui venga aperta dal personale addetto al Servizio una busta individuata come offerta per gara d'appalto bandita da CEIPIEMONTE, salvo comunque il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 5.4 Le somme dovute dall'Appaltatore a CEIPIEMONTE a titolo di penale, risarcimento danni o ad altro titolo potranno essere dedotte direttamente dai compensi da corrispondersi all'Appaltatore.

ART. 6. – GARANZIE DELL'APPALTATORE

A garanzia dello svolgimento del Servizio di cui all'oggetto, l'Appaltatore si impegna a:

- 6.1 costituire e presentare a CEIPIEMONTE, entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia deve prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La garanzia verrà svincolata dalla stazione appaltante a fine contratto.
- 6.2 mantenere, per tutta la durata del Servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), con un massimale unico minimo di € 1.500.000,00, per tutta la durata del contratto e della sua eventuale proroga (una copia della polizza deve essere depositata presso CEIPIEMONTE); dalla polizza dovrà risultare che CEIPIEMONTE, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori di CEIPIEMONTE, sono considerati terzi.

ART. 7. – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

CEIPIEMONTE non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con l'Appaltatore, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalle norme applicabili.

ART. 8. – SEGRETEZZA

- 8.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto in possesso in qualunque forma e di cui sia venuto comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, pertanto si impegna a non rivelarli ad alcun terzo, a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 8.2 L'Appaltatore è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti ed aventi causa a qualunque titolo.



ART. 9. – RISOLUZIONE

- 9.1 In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa contestazione da parte di CEIPIEMONTE, quest'ultimo ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto e di applicare le penali ritenute più opportune nonché di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 9.2 In caso di gravi inadempimenti ai sensi degli artt. 1453 ss. cod. civ., quali le parti convengono di considerare in particolare le seguenti circostanze:
- a) mancata reperibilità ingiustificata degli addetti presso la sede di CEIPIEMONTE nell'orario di prestazione del Servizio;
 - b) sospensione anche per un solo giorno o interruzione del Servizio per ragioni non imputabili a CEIPIEMONTE o a forza maggiore;
 - c) subappalto, anche solo parziale, del Servizio in assenza di previa autorizzazione scritta di CEIPIEMONTE;
 - d) mancata applicazione, da parte dell'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori occupati nel Servizio delle condizioni retributive minime previste dal contratto collettivo nazionale applicabile;
 - e) messa in liquidazione dell'Appaltatore, sua insolvenza, fallimento o sottoposizione a simili procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori o altre circostanze che possano influire sulla buona reputazione dell'Appaltatore, sul normale corso della sua attività, in particolare circostanze che impediscano la regolare prestazione del Servizio;
 - f) cessione dell'azienda dell'Appaltatore o del suo ramo di attività relativo alla prestazione del Servizio o comunque variazione significativa della sua titolarità o caratteristiche, anche a seguito di fusione, scissione o trasformazione.
- 9.3 CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere il contratto con effetti immediati, anche nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura per la relativa selezione;
- 9.4 Il recesso da parte dell'Appaltatore determinerà l'addebito a quest'ultimo degli oneri che CEIPIEMONTE dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo operatore, oltre al risarcimento di tutti gli altri eventuali danni.
- 9.5 In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, CEIPIEMONTE si riserva, ai sensi dell' art. 110 del D.Lgs. 50/2016, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara di cui all'oggetto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del Servizio.

ART. 10. – RESPONSABILITÀ PER DANNI

- 10.1 L'Appaltatore adopererà nella prestazione del Servizio la massima diligenza professionale, osservando tutte le norme tecniche e di sicurezza ad esso applicabili.
- 10.2 L'Appaltatore adotterà inoltre, a propria cura e spese, tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone e cose, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, tanto per dipendenti e/o beni dell'Appaltatore stesso, quanto di CEIPIEMONTE e/o di terzi, in ragione della prestazione del Servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze dell'Appaltatore relative all'esecuzione del contratto.
- 10.3 Di conseguenza, l'Appaltatore manleva sin d'ora CEIPIEMONTE da qualsiasi responsabilità in merito a eventuali danni subiti da persone e/o cose in ragione di quanto sopra esposto.



ART. 11. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 11.1 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto e risarcimento dell'eventuale danno.
- 11.2 E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte di CEIPIEMONTE.
- 11.3 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, CEIPIEMONTE ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura per quanto di rispettiva ragione.

ART. 12. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- 12.1 L'Appaltatore si obbliga a impiegare, nella prestazione del Servizio, propria idonea figura professionale in grado fungere da referente per CEIPIEMONTE, a cui quest'ultimo indirizzerà le comunicazioni relative al Servizio e da cui riceverà puntuale riscontro (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio").
- 12.2 In caso di variazione del Responsabile del Servizio, l'Appaltatore si obbliga a darne comunicazione scritta a CEIPIEMONTE con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

ART. 13. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 13.1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore"), nonché referente di CEIPIEMONTE per la gestione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, verrà individuato successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara e nominato ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
- 7.2 Il Direttore, secondo quanto disposto dall'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato da CEIPIEMONTE, assicurando così la regolare esecuzione dello stesso, in conformità alle disposizioni contrattuali.

ART. 14. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 14.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto riporteranno, in relazione ad ogni transazione posta in essere, il codice identificativo (CIG).
- 14.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 14.3 L'Appaltatore deve comunicare a CEIPIEMONTE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate, sono comunicate a CEIPIEMONTE entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. CEIPIEMONTE non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- 14.4 CEIPIEMONTE risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della L. 136/10.



ART. 15. – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

- 15.1 L'Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 precedenti alla stipula del presente contratto e, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a vigilare affinché non vengano posti in essere atti in violazione del D.Lgs. 231/2001 e integrativi dei reati in esso contemplati, anche attivando tutte le idonee procedure interne.
- 15.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da CEIPIEMONTE in attuazione del D.Lgs. 231/2001 (pubblicato sul sito www.centroestero.org); in caso di qualsiasi violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del suddetto Codice Etico, CEIPIEMONTE avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente contratto ai sensi dall'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni danno, ivi comprese le somme eventualmente pagate da CEIPIEMONTE in caso di misure sanzionatorie ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

ART. 16. – INFORMATIVA EX ART. 13, D.LGS. 196/2003

- 16.1 Titolare del trattamento dati personali è CEIPIEMONTE, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, nella persona del suo Direttore Generale.
- 16.2 I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali e contrattuali.
- 16.3 L'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc.

ART. 17. – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE E SPESE CONTRATTUALI

- 17.1 Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana.
- 17.2 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino. Anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
- 17.3 Per quanto non espressamente previsto negli atti della presente procedura, si richiama integralmente la normativa vigente.
- 17.4 Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata.

ART. 18. - CLAUSOLE FINALI

- 18.1 Il presente contratto, composto dal presente testo di diciotto articoli, unitamente al bando di gara e agli altri relativi allegati, nonché alle eventuali integrazioni derivanti dall'offerta dell'Appaltatore, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti ed annulla e sostituisce eventuali precedenti accordi intervenuti tra le stesse Parti; in caso di contrasto tra il presente testo e gli altri documenti qui nominati, il primo prevarrà.
- 18.2 Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle Parti.
- 18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.



- 18.4 Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte di CEIPIEMONTE non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che CEIPIEMONTE si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 18.5 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le Parti, continuando, unitamente a questi ultimi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata delle Parti per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Centro Estero per l'Internazionalizzazione S.c.p.a.
Il Direttore Generale
(Giuliano Lengo)

L'Appaltatore

Si approvano specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti artt. 4.1 (onnicomprensività del prezzo), 5 (penali), 6 (garanzie), 8 (segretezza), 9.1 (risoluzione per inadempimento), 9.4 (recesso dell'Appaltatore), 10 (manleva a favore di CEIPIEMONTE), 15 (clausola risolutiva espressa ex d.lgs. 231/2001), 17 (controversie).

L'Appaltatore
